



Circolare Informativa

n°45/2013

Credito d'imposta per detenuti ed internati



INDICE

Premessa	<i>pag.3</i>
1) Misure per favorire l'attività lavorativa di detenuti ed internati	<i>pag. 3</i>
2) Come procedere al beneficio	<i>pag.4</i>



Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto 2013 è stata pubblicata la Legge n.94/2013 di conversione al D.L. n.78/2013 recante: “*Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena*”.

La Legge prevede delle misure atte a favorire lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte di soggetti detenuti ed internati attraverso lo strumento del credito d'imposta, in tal modo il Governo italiano ha dato una prima risposta al problema del “*sovraffollamento*” carcerario, che ha causato recenti condanne al nostro Paese da parte della Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Lo scopo del nostro elaborato è quello di analizzare nello specifico le particolarità contenute nelle legge soffermandoci sulle disposizioni relative alla concessione del credito d'imposta.

1) MISURE PER FAVORIRE L'ATTIVITA' LAVORATIVA DI DETENUTI ED INTERNATI - AMBITO DI APPLICAZIONE

La novella normativa modifica la Legge n.354/1975 “*Misure alternative alla detenzione*” aggiungendo all'art.21 “*Lavoro all'esterno*” il comma 4-ter che *la possibilità per i soggetti detenuti ed internati di svolgere un'attività a titolo volontario e gratuito, diretta alla realizzazione di progetti di pubblica utilità a favore della collettività e da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni, le Aziende Sanitarie Locali o presso Enti ed Organizzazioni, anche internazionali di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.*

Secondo il disposto normativo, i detenuti e gli internati possono prestare la propria attività anche a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.

L'attività lavorativa dovrà essere svolta con modalità tali da non arrecare pregiudizio alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati.

Restano esclusi dalle disposizioni analizzate, i detenuti e gli internati per i delitti di cui all'art.416-bis del c.p. ovvero, “associazioni di tipo mafioso”, nonché per i delitti commessi al fine di favorire l'attività delle stesse associazioni.

Con riguardo alla possibilità di svolgere un'attività lavorativa, si fa riferimento a quanto già disposto in precedenza dall'art.54 del D.Lgs. n.274/2000, *nello specifico, l'attività deve essere esercitata nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e la prestazione non può avere una durata superiore alle sei ore di lavoro settimanali, tuttavia laddove il condannato lo richieda, il giudice può consentire lo svolgimento della prestazione di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali, fermo restando che la durata giornaliera della prestazione non può eccedere in ogni caso le otto ore.*

In sede di conversione, è stata prevista l'applicazione degli sgravi contributivi di cui alla Legge n.381/1991 per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione nella misura di:



- diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione ovvero, al lavoro all'esterno;
- ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.

Infine, è stato modificato l'art.4 della Legge n.193/2000 "Legge Smuraglia" ed è stata prevista la concessione di un credito d'imposta nella misura di:

- €700,00 per ogni lavoratore relativamente alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti ed internati ammessi al lavoro esterno oppure svolgano attività formative nei loro confronti;
- € 350,00 mensili nell'ipotesi di assunzione di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione.

I crediti d'imposta suddetti saranno utilizzabili esclusivamente in compensazione secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicheranno per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che avranno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne avranno beneficiato.

2) COME ACCEDERE AL BENEFICIO

Ai fini dell'accesso al beneficio, è necessario preliminarmente che il detenuto ovvero, il soggetto internato richieda apposita autorizzazione al lavoro esterno al Direttore dell'Istituto Penitenziario, secondo quanto disposto all'art. 21 Legge n.354/75 ed all'art. 48 comma 4 del D.P.R. 230/2000.

Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche stipulano delle convenzioni con soggetti pubblici, privati e cooperative sociali interessate a fornire ai detenuti ed internati delle opportunità lavorative.

Tali convenzioni regolamentano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, il trattamento retributivo e la formazione.

L'impresa che assume un detenuto deve rispettare la normativa prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

La richiesta nominativa di assunzione va rivolta al direttore del carcere e deve contenere i dati utili alla formulazione del programma al quale il detenuto dovrà attenersi ovvero, descrizione delle mansioni da svolgere, luogo e orario di lavoro, eventuali prestazioni di lavoro straordinario e ogni altro aspetto relativo all'impiego richiesto.

Il programma deve essere visionato dall'Istituto Penitenziario in cui si trova il detenuto ed approvato dal magistrato.

Riguardo alle modalità di comunicazione dell'assunzione al lavoro all'esterno dell'Istituto Penitenziario trovano applicazione la disciplina e le procedure generali delle comunicazioni di assunzione, pertanto, l'impresa avrà cura di effettuare le comunicazioni a tutti gli enti preposti ovvero, Centro per l'Impiego di competenza, INPS, INAIL, etc., inoltre dovrà comunicare l'assunzione all'Istituto Penitenziario ove il lavoratore assunto è detenuto allegando una copia della



comunicazione di assunzione effettuata al Centro per l'Impiego.

Infine, l'impresa dovrà comunicare attraverso un'autocertificazione, il credito d'imposta maturato ogni anno.

Ritenevamo doveroso offrirVi contezza di quanto in argomento segnalando che al fine di una corretta informazione, ci si riserva, in ogni caso, il consueto aggiornamento, in ragione degli sviluppi che si determineranno non appena saranno formulate da parte degli organismi ministeriali preposti, le modalità e l'entità delle risorse finanziarie disponibili per accedere ai benefici in parola.

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro